

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni concernente: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*;

VISTO l'articolo 64 del citato regolamento regionale n.1/2002, che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*;

VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2014 n.13 del 30/12/2013;

VISTA la Legge n.14 del 30/12/2013 concernente *“Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2014 – 2016”*;

RITENUTO necessario fornire precise indicazioni alle strutture regionali volte alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia, nel rispetto dei principi di celerità, semplificazione, efficacia, efficienza, economicità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO che per *“acquisti in economia”* si intendono, tradizionalmente, forme di acquisizione di servizi e forniture entro determinati limiti di prezzo, inferiori alla soglia comunitaria, previsti dall'articolo 125, commi 9 e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, cosiddetto Codice degli appalti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e successive modifiche;

CONSIDERATO che il citato comma 450 ha disposto che, fermo restando gli obblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti di servizi e forniture attraverso le convenzioni quadro, tutte le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in attuazione dell'articolo 328 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 2, comma 225 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, secondo cui la società CONSIP conclude accordi quadro ai quali le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli stessi accordi quadro;

VISTO altresì, l'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, *“fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di CONSIP ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti [...]”*;

VISTO l'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che ha dettato un regime più stringente per gli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo che gli stessi *“...sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip”*;

VISTA la Direttiva n. R00003 del Presidente della Regione Lazio del 3 luglio 2013 in materia di acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 il quale prevede che relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, tra gli altri, in tema di organizzazione amministrativa;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce che *“nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione”*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, il quale stabilisce che fino a quando la Regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa *“la Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili”*;

VISTO l'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006 che disciplina le modalità di acquisizione di servizi e forniture in economia nei limiti di importo stabiliti dall'amministrazione per le singole categorie di beni e servizi;

CONSIDERATO che il citato articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006, prevede che *“l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”*;

VISTO l'articolo 330, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale: *“Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice”*;

RITENUTO NECESSARIO, nelle more dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, nonché della definizione di un'organica disciplina regionale in materia e fermo restando quanto disposto dalla normativa citata per il ricorso al mercato elettronico ed alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP, adottare linee guida per indirizzare l'azione delle strutture regionali, ai sensi del succitato comma 10, art.125 del d.lgs. 163/2006, qualora i servizi e le forniture di cui necessitano non siano diversamente reperibili (previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, e della non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici);

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate

- 1) Di approvare le linee guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che indirizzi l'azione delle strutture regionali ai sensi del d.lgs 163/2006;
- 2) Di stabilire che le strutture regionali, per quanto di propria competenza, sono tenute al rispetto delle linee guida di cui al precedente punto 1).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti a norma di legge il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità .